

# CONVEGNO: MINORI AL CENTRO DI FAMIGLIE FRAGILI

## 11 Marzo 2016 – Sala degli Stemmi- Mantova

### IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI IN ASSENZA DI MANDATO DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA

Intervento di Marinella Marchini, Assistente Sociale Comune di Mantova  
Area Famiglie con Minori

#### COMUNI E SERVIZI SOCIALI:

Riferimenti normativi:

E' innanzitutto nella **Costituzione della Repubblica Italiana** che troviamo i principi che sono alla base dei moderni servizi sociali:

**art 2:** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**Art 3:** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**Art 38:** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

**DPR 616/77:**( Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, competenze in capo ai Comuni).

Questo DPR riconduce al territorio la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari.

Il Comune assume un ruolo forte per quanto attiene tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza (art 25).

L'ente locale Comune è l'ente che meglio può essere individuato come titolare delle funzioni, poiché è già titolare di molte altre funzioni e dai cittadini è ben riconosciuto come tale; inoltre è l'ente che rappresenta la Comunità anche perché i suoi organi politici sono eletti in via primaria dai cittadini i quali possono direttamente esercitare un controllo su di essi.

**Art 25.** Attribuzione ai Comuni:

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

**Art. 22** Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche

quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

**Art. 23** Specificazione.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

A proposito delle competenze relativamente ai Servizi Sociali, si ricorda una successiva importante normativa che ribadisce la centralità dei Comuni:

**Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”**

Art 13 (Comuni-Funzioni):

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

**Legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”**. Riforma dell'assistenza.

Si tratta di una legge che colma un grande vuoto di riforma, basti pensare che in precedenza l'unica legge che si può considerare generale in materia è la legge 6972 del 1890, che riconduceva gli interventi alla prospettiva della beneficenza pubblica.

La legge 328/2000 conferma e rafforza il ruolo di primo piano dei Comuni, ribadendo la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale.

Art 6: Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.

Tali funzioni sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. (...)

Si riportano in sintesi le competenze:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore
- b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

La legge insiste sul fatto che, nella realizzazione di quanto di competenza, i Comuni assumano un ruolo promozionale nei confronti dei soggetti del territorio, individuando forme innovative di collaborazione con gli stessi e operando nella direzione della sollecitazione/implementazione delle risorse locali e della partecipazione dei cittadini.

Queste attribuzioni hanno il significato di dare valore al collegare, connettere e sollecitare risorse del territorio per favorire un'assunzione ampia ed integrata dei problemi.

In tale senso la legge prevede un sistema articolato di soggetti, in relazione tra loro e li chiama ad agire, ne definisce ruoli, funzioni e strategie.

La legge utilizza il concetto di sussidiarietà, introdotto da precedente normativa, che viene applicato ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari in materia di servizi sociali, il ruolo giocato dai singoli e il tipo di dinamica relazionale tra gli stessi.

Il principio di sussidiarietà, verticale ed orizzontale, mira, attraverso la promozione dell'autonomia dei soggetti, della loro capacità di autogoverno, di autoregolazione e di auto sviluppo, a raggiungere l'annullamento della dipendenza /assistenzialismo.

Principi contenuti nella legge:

-Principio di sussidiarietà (art 1 comma 3-4-5)

-Universalità e diritto di cittadinanza (art. 1-2-22): Tutti i cittadini hanno accesso ai servizi sociali

-Protagonismo dei cittadini e delle famiglie (art 1-3-6-8-16): Occorre garantire a ognuno il diritto di scegliere e di essere partecipe delle decisioni che lo riguardano. La sottolineatura sul protagonismo dei cittadini ha attinenza nuovamente con il principio di sussidiarietà orizzontale: i cittadini in quanto parte della comunità sono chiamati a fornire un proprio apporto, tenendo conto delle condizioni in cui si trovano.

-Interventi personalizzati/superamento passività assistito (art 14-15-16-17-22): Gli interventi vanno definiti a partire dalla situazione del singolo cittadino. Si vuole superare gli interventi per categorie, ponendo al centro i nuclei familiari, , con le diverse esigenze che mutano nell'arco della vita

-Piano di Zona (art 19): E' lo strumento di programmazione locale dei servizi sociali e comprende. Obiettivi strategici, priorità di intervento, strumenti e mezzi per la realizzazione, modalità organizzative dei servizi e per l'integrazione tra servizi, risorse economiche.

- Ambito territoriale per la gestione unitaria dei servizi sociali (art 8, comma 3, lettera a): La legge individua un ambiente geografico di media grandezza, denominato zona o ambito territoriale, per la "gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete". (..)

### **Legge regionale n. 3 del 2 marzo 2008 "Il governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".**

La legge riprende i principi e gli obiettivi della legge 328 del 2000, conferma la gestione associata, lo strumento del Piano di Zona, rinforza il ruolo del privato sociale e dell'ASL.

Suddivide i servizi in :

- Rete di offerta dei servizi sociali
- Rete di offerta dei servizi sociosanitari.

Alla luce dell'exkursus normativo fatto, si rimarca:

-La titolarità del Comune nella predisposizione ed organizzazione di servizi alla persona e alla comunità

-La titolarità dei Comuni della funzione di protezione e tutela dei minori (art. 23 del DPR 616/1977)

I Comuni del distretto di cui fa parte Mantova hanno istituito il Servizio Tutela Minori per gestire in forma associata/consortile gli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti della Magistratura, residenti nell'ambito territoriale.

## Ci si interroga:

- **L'istituzione del Servizio Tutela Minori esaurisce il mandato dei Comuni riguardo i minori in condizione di rischio, pregiudizio?**
- **Il significato della parola "Tutela" dei minori**

La normativa citata sottolinea che:

Il servizio sociale comunale è tenuto ad intervenire a protezione dei minori in contesti familiari in difficoltà per mandato istituzionale, non solo per dare esecuzione ad un mandato dell'Autorità giudiziaria.

## **Il 19/02/2016 sono state pubblicate sul Bollettino regionale della regione Lombardia le LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LA LORO FAMIGLIA**

(Principi generali, indicazioni di metodo e buone prassi per il sistema dei servizi e le reti di sostegno ai minori e alle loro famiglie).

Nella Premessa al documento, nella quale si spiega come sono nate queste linee guida e gli attori coinvolti, si legge.

“Nell'attuale contesto culturale e sociale non è più sufficiente ricondurre l'organizzazione e la realizzazione degli interventi di “tutela dei minori” alla sola applicazione degli istituti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori. La tematica della tutela dei minori richiede di essere affrontata sempre più nella sua reale complessità relazionale integrando tra di loro le dimensioni sociale, educativa e psicologica, orientando i servizi verso l'adozione di modelli di reale presa in carico che siano in grado di porre al centro i bisogni dei minori e considerino la famiglia l'interlocutore privilegiato nel perseguimento del loro benessere.

Il processo di ridefinizione organizzativa dei servizi per i minori e le famiglie in difficoltà in capo agli enti locali, che si è compiuto negli scorsi anni, ha talvolta portato alla frammentazione degli interventi e in diversi casi ha prodotto una fragilità del sistema dei servizi. Il rischio di sovrapposizioni tra competenze sociali e quelle sanitarie ha spesso reso necessaria una loro ricomposizione/integrazione.(..)

Con il presente documento si intende, pertanto, proporre al sistema dei servizi alcune indicazioni di riferimento per ridurre le disomogeneità organizzative e per facilitare il processo di integrazione, affinché siano coinvolti tutti gli attori interessati per una reale presa in carico della famiglia con minori in difficoltà”.

Alla Sezione 1-paragrafo 1.1 si legge: la “Tutela dei minori”, quindi, si concretizza in un'azione a sostegno della famiglia nei suoi compiti di cura dei figli, tramite interventi precoci e preventivi, già dalla gravidanza, privilegiando programmi di “offerta attiva” verso le situazioni che maggiormente necessitano di sostegno (es giovani genitori, madri depresse, situazioni di isolamento sociale..), in collaborazione con i servizi consultori ali, con i punti nascita ospedalieri e con tutta la rete sussidiaria in grado di avvicinare, precocemente, i genitori alle forme di aiuto comunitario”.

Ed ancora al paragrafo 3 delle Linee Guida, si sottolinea la necessità, dato il coinvolgimento sul tema di molteplici soggetti, di **RICOMPORRE E CONNETTERE COMPETENZE ED INTERVENTI**, in particolare:

La ricomposizione di saperi e attività attorno al Diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia comprende SIA GLI INTERVENTI A DOMANDA SPONTANEA, SIA QUELLI IN PRESENZA DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA, IN UN CONTINUUM CHE NE

RAPPRESENTA L'AZIONE DEI TUTELA DEI MINORI COME UN PROCESSO, NON RICONDUCIBILE NE' RAPPRESENTABILE COME SINGOLA PRESTAZIONE O GIUSTAPPOSIZIONE DI DIFFERENTI PRESTAZIONI, AZIONI, INTERVENTI E VALUTAZIONI SCOLLEGATE TRA LORO.

**La tutela dei minori, quindi, si esplica sia attraverso un servizio si secondo livello come il Servizio Tutela Minori (che opera su mandato dell'AG), sia attraverso i Servizi Sociali professionali dei Comuni che operano:**

- Su segnalazioni di pregiudizio che giungono direttamente al Servizio (ad es. da parte della scuola o di un cittadino..)
- Su richiesta spontanea della famiglia
- Condividendo con la famiglia che può essersi rivolta al Servizio per altri motivi (ad esempio economico), la necessità di lavorare su tematiche quali il disagio familiare, il rischio di pregiudizio del minore, le difficoltà educative, anche attraverso invio e attivazione di collaborazioni con servizi specialistici
- Con il consenso della famiglia
- Trasparenza.

**Ad ulteriore conferma, si cita quanto scritto sul sito di alcuni Tribunali Minorenni, tra cui quello di Milano, alla voce PROCURA:**

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.

Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra queste fonti di segnalazione, i servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

È noto come i servizi sociali abbiano, tra le proprie funzioni istituzionali, quella di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale. In tali casi, il servizio deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, formulazione di una diagnosi, approntamento di un progetto di intervento e trattamento a favore del minore e del nucleo familiare.

Chiaramente, per far ciò, il servizio deve ricercare il consenso dei genitori e del minore, la loro reale adesione al progetto formulato e prospettato. Solo laddove questo consenso ed adesione non vi siano, o non siano effettivi, entra in gioco la competenza del giudice minorile, che può intervenire a limitare o comprimere la potestà genitoriale, così permettendo la realizzazione degli interventi necessari.

Ora, va da sé che il servizio si rivolgerà all'autorità giudiziaria minorile soltanto nei casi in cui, presa conoscenza del caso, e formulato un progetto di intervento, non abbia trovato la necessaria adesione dei genitori; ovvero, non sia riuscito nemmeno a formulare proposte di intervento, a causa degli ostacoli frapposti dal nucleo familiare, ad effettuare gli accertamenti propedeutici.

In questi casi, infatti, l'unica possibilità di intervento passa attraverso un provvedimento del tribunale per i minorenni, che autorizzi il servizio ad intervenire pur in assenza di consenso.

Quando segnalare:

Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all'autorità giudiziaria è obbligatoria, e cioè:

- quando un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa 1; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è opportuna quando si ravviano delle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio).

E' opportuno che nella segnalazione il servizio sociale delinea il progetto d'intervento che si intende attuare, evidenziando altresì le ragioni per le quali si richiede un espresso intervento limitativo sulla potestà genitoriale: il servizio deve dare conto dei passi compiuti per ricercare il consenso e l'adesione dei genitori e del minore, chiarendo se vi è stato, magari, dissenso esplicito ovvero un comportamento formalmente e apparentemente collaborante, ma di fatto oppositivo e sfuggente. Solo tali dettagliate notizie, infatti, consentiranno al pubblico ministero di apprezzare concretamente la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali richieste avanzare al tribunale per i minorenni.

Competenze richieste:

**VALUTARE /DIAGNOSI SOCIALE:** Identificare su quali aree di pregiudizio si orientano le preoccupazioni per i bambini, mettendo in connessione due dimensioni: una relativa alla gravità del danno/disagio di cui soffre il minore e l'altra relativa al grado di riconoscimento e disponibilità dei genitori a trattare il tema delle loro responsabilità. E' importante tenere conto della storia della famiglia e della durata dei sintomi di malessere.

Aree da sondare:

- 1- Contesto sociale
- 2- Come sta il bambino, storia del bambino, come stanno fratelli e sorelle
- 3- Rapporti tra genitori e bambino e gli altri fratelli/sorelle, rapporti nonni, rapporti con le famiglie di origine
- 4- Storia individuale dei genitori e della coppia, famiglia nucleare e famiglia allargata
- 5- Relazione famiglia/servizi

Per ognuna delle aree vanno presi in considerazione:

- I fattori di rischio
- I fattori di protezione
- I segnali di malessere/maltrattamento
- I segnali di benessere

## **FORMULARE UNA PROGNOSI DI TRATTABILITA'**

**APPRENTARE UN PROGETTO**, che tiene conto del bambino nel suo sistema di relazioni significative, sia nella valutazione del pregiudizio che delle risorse.

Problema: la valutazione del livello delle funzioni genitoriali più elevate (relazionali e psichiche), implica competenze psicologiche in quanto concerne la capacità del genitore di "sintonizzarsi" sui bisogni del bambino, ricavabile solo in parte da elementi oggettivabili (solitudine dell'operatore sociale, soprattutto in assenza di un mandato dell'AG).

Necessario il coinvolgimento di operatori di diversa competenza per:

- valutare in maniera corretta e rispettosa della complessità familiare
- formulare un'ipotesi condivisa sulla natura del problema
- progettare un piano di intervento comune tra servizi, che tenga conto delle risorse, dei servizi, della famiglia e del minore
- ciascuno dei soggetti è coinvolto insieme alla famiglia nella progettazione e nelle verifiche degli esiti

**CO-COSTRUZIONE** = non una semplice collaborazione tra servizi/operatori, ma costruzione di un gruppo di lavoro.

## **Definizione di Tutela:**

- 1) Cura, protezione e rappresentanza giuridica di un minore orfano o con genitori non in grado di esercitare la potestà genitoriale, oppure di un incapace o di un interdetto; è affidata dal giudice a una persona ritenuta idonea (tutore)
- 2) Protezione di un diritto, riconosciuto e assicurato per legge: tutela dell'immagine
- 3) Difesa, protezione, salvaguardia

Mi concentro sul significato di cui al punto 2) e 3):

Parlare di tutela vuol dire quindi anche parlare di diritti.

Quali sono i diritti di un minore?

Ci si confronta con due filoni di leggi:

- 1) Le leggi che direttamente si occupano del diritto di famiglia e delle responsabilità genitoriali e
- 2) quelle che si occupano del diritto dei minori, prima fra tutte, anche se non temporalmente, in quanto sovraordinata, la Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35).

La Convenzione nel suo preambolo dice tra l'altro che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli,

deve ricevere la protezione di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività -----> Non solo il minore ma anche la famiglia sono oggetto di protezione.

Famiglia = Soggetto ed Oggetto di protezione

Art. 3: si dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative, degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Interesse superiore = "il miglior interesse" per quel bambino specifico, in quella situazione specifica, non un interesse generale che prevalga versus un altro interesse generale.

L'interesse del minore è da intendersi come quell'insieme di fattori soggettivi, familiari e sociali che promuovono lo sviluppo armonico e favoriscono la crescita del bambino e dell'adolescente, e, in quanto tali, non si contrappongono per definizione agli interessi e ai diritti dei genitori, ma debbono e possono trovare compiuta espressione nella famiglia d'origine.

L'interesse del minore che l'ordinamento italiano riconosce e richiama, non implica affatto un declassamento dei diritti soggettivi del minore in meri interessi e cioè in mere aspettative il cui appagamento è affidato alla discrezionale volontà di altri soggetti: ormai per il nostro ordinamento minorile il soggetto in formazione è sicuramente portatore di autentici diritti soggettivi il cui godimento deve essere garantito e la cui promozione deve essere stimolata.

Da portatore di meri interessi che gli adulti avrebbero dovuto rispettare – ma che se non erano rispettati non erano garantiti in altro modo dall'ordinamento – il soggetto di età minore è divenuto un titolare di diritti che l'ordinamento è tenuto ad attuare anche rompendo, come nell'adozione, legami di sangue sempre ritenuti incompressibili, qualora si rilevi una contrapposizione tra il diritto alla crescita e i comportamenti dei genitori.

Significato della parola "Tutela" di cui al punto 3):

Tutela come protezione, difesa da qualcosa di nocivo, vale a dire impedire un danno o il ripetersi di una situazione dannosa o il suo peggioramento; tale termine indica quindi una azione volta ad evitare qualcosa.

Certamente questo è vero quando si parla di interventi giurisdizionali a tutela di minore o, nel caso dell'art 403 c.c., si tratta di allontanare un minore dalla propria famiglia per proteggerlo in una situazione altamente pregiudizievole.

Forse l'utilizzo dello stesso termine riferito ai servizi- comunali o consortili- che si occupano dei minori e delle loro famiglie non tiene adeguatamente conto della differenza tra intervento del Tribunale e presa in carico da parte dei Servizi Sociali, cui compete la progettualità sul minore e sulla sua famiglia, la valorizzazione delle risorse, la cura delle relazioni significative del minore (=intervento attivo volto a raggiungere un maggiore benessere, non solo ad evitare il malessere).

Marinella Marchini